

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale dei Minorenni  
Genova

---

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE  
~ artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 ~

---

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale dei Minorenni di Genova

**Il Pubblico Ministero**

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe  
nei confronti di

- T.C. in atti generalizzato

per l'ipotesi di reato:

- art. 10 bis l. 286/1998 commesso in data 18.6.2013 in Genova

**RILEVATO**

che il minore, in data 18.6.2013, nel centro storico genovese, alla vista di una pattuglia della Guardia di Finanza, si avvicinava ai militari e, mostrando una fotocopia del proprio passaporto, chiedeva indicazioni e aiuto al fine di espletare le pratiche necessarie al fine di ottenere un documento di soggiorno sul territorio nazionale; dopo l'identificazione ed il suo collocamento nella comunità XXX di Genova, la PG operante lo denunciava a piede libero per il reato di cui all'art. 10 bis della legge 286/98;

che il minore - cittadino extracomunitario, in Italia senza genitori o altro legale rappresentante - debba essere ricondotto alla particolare figura, espressamente contemplata dalla legislazione nazionale (in particolare dal D.P.C.M. 535/99), del "minore straniero non accompagnato", soggetto questo destinatario di particolari e precisi obblighi di protezione a carico dello Stato nel quale si trova;

invero che, in forza della norma generale prevista dall'art. 403 c.c. secondo la quale, in caso di *minore moralmente o materialmente abbandonato*, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione, al minore straniero devono essergli garantiti sia un luogo "protetto" in cui dimorare sia l'effettiva presa in carico da parte dei servizi sociali dell'ente territoriale (ossia il

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

presso il Tribunale dei Minorenni di Genova

*foglio nr. 2*

Comune) ai quali spetterà l'avvio di tutte le procedure previste dal nostro ordinamento tese alla "regolarizzazione" della sua presenza sul territorio nazionale (apertura della tutela ex artt. 344 e ss c.c.; eventualmente adozione, affidamento o altri provvedimenti d'urgenza ex art. 37 bis l. adoz.; il rilascio di un permesso di soggiorno "per minore età" ex art. 28 l. 394/99);

in particolare che, il rilascio del permesso di soggiorno da ultimo indicato è direttamente collegato al divieto di espulsione del minorenne espressamente stabilito dall'art. 19 della legge 286/98 (salvo la ricorrenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale ex art. 13 legge cit.);

che il minorenne straniero non può pertanto essere soggetto attivo del reato di ingresso o di permanenza illegale sul territorio dello Stato di cui all'art. 10 bis l. 286/98 e ciò in quanto dal complesso normativo sinora sinteticamente analizzato, da leggersi in coordinamento con le convenzioni internazionali (in particolare Convenzione di New York 1989), si evince chiaramente un generale principio solidaristico e di tutela nei confronti del minorenne straniero del tutto antitetico con la finalità repressiva, escludente e punitiva discendente dalla norma di cui all'art. 10 bis;

**RITENUTA**

quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato

visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

**CHIEDE**

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio  
Genova, 8 luglio 2013

**IL SOSTITUTO PROCURATORE**

*Dr.ssa Tiziana PAOLILLO*